



## CONTRATTO

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO G.B. GRASSI DELLA ASL ROMA 3 – DGR 861/2017 – SCHEDA 30 – Lotto 1**

TRA

L'ASL Roma 3, rappresentata dalla **Dr.ssa Francesca MILITO**, nata a Cosenza (CS) l' 08/10/1969, Legale Rappresentante della ASL Roma 3 avente sede in Roma in via Casal Bernocchi, 73 P.I. 04733491007, di seguito denominata "Azienda";

E

La **Costruzioni Tecnologiche 2000 Srl** (in seguito denominata *Impresa*) con sede legale in Roma Via Savoia, 80 – 00198 Roma, C.F. e Partita IVA 07251851007 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma rappresentata dal Sig. Ugo Sangermano nato a Roma l' 01/08/1960 CF SNGGUO60M01H501Z in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede dell' Impresa.

### PREMESSO CHE

- con deliberazione del Direttore Generale n° 729 del 26.09.2019 è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di cui alla scheda 30 lotto 1 della DGR n° 861/2017 per l'importo complessivo di € 1.100.000,50, oltre IVA, di cui € 1.045.000,00 per l'importo a base di gara ed € 55.000,00 per i costi per la sicurezza;
- all' intervento è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) I86G19000290003 ed il codice CIG 9109568D50;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 245 del 30.12.2021 è stata approvata l' indizione della gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del

combinato disposto dall'art. 1, comma 2, lettera b della L. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e ss..mm.ii. per i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma antincendio dei presidi di proprietà dell'ASL Roma 3, suddivisa in due lotti;

- la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio ;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 609 del 30.06.2022 è stata aggiudicata la gara di cui sopra – Lotto 1 – alla Costruzioni Tecnologiche 2000 Srl;
- l'impresa ha stipulato, ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto, polizza fideiussoria definitiva n. 1892563 e messa in data 21.07.2022 con la Compagnia assicuratrice Elba Assicurazioni SpA, da considerarsi parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegata.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 – Oggetto del contratto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero G.B.Grassi di proprietà della ASL ROMA 3.

A titolo indicativo e non esaustivo, le opere riguarderanno protezione antincendio delle strutture del lotto, la realizzazione delle compartimentazioni antincendio dei connettivi e delle macroaree dei reparti per la suddivisione delle categorie di attività, la compartimentazione dei depositi e dei magazzini del presidio per il lotto di riferimento, la realizzazione degli impianti antincendio specifici riportati negli elaborati, l'adeguamento e messa a norma delle opere antincendio realizzate sul lotto in appalto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e Tecnico (da intendersi parte integrante del presente contratto anche se a questo materialmente non allegato), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dall'Azienda, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Impresa, senza ulteriori oneri per l'Azienda.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Per le eventuali variazioni delle opere progettate si fa espresso rinvio all'art. 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto e Tecnico.

### **Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto**

L'appalto viene concesso dall'Azienda ed accettato dall'Impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante, anche se non materialmente allegati:

- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare di gara/lettera d'invito
- progetto esecutivo;
- offerta tecnica;
- offerta economica;

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

### **Articolo 3 – Ammontare dell'appalto – termini di pagamento**

Il presente appalto è dato "A Corpo" con offerta a unico ribasso. Nell'appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o corpi d'Opera) componenti.

Il corrispettivo dovuto dall'Azienda all'Impresa per il pieno e perfetto adempimento del contratto, al netto del ribasso pari a 9.17% offerto in sede di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 55.000,00), è fissato in € 1.004.173,50, oltre IVA nella misura di legge.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a Corpo.

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto e Tecnico.

Nell'ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto, potranno comunque contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

- CATEGORIA PREVALENTE:

Codice	Descrizione	Importo	Importo (Euro) in lettere	% sul totale
OG1	OPERE EDILI	1.004.173,50	Unmilionequattromilacentosettantatre/50	100

#### **Articolo 4 – Durata -tempo utile per l'ultimazione dei lavori – penali – termini per il collaudo – sospensione dell'esecuzione del contratto**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

I termini per l'ultimazione dei lavori, consegne parziali, inizio e termine per l'esecuzione, per la redazione del conto finale e per il collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto e Tecnico ed al Disciplinare di Gara.

Altresì si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale di Appalto e Tecnico per ciò che riguarda il programma esecutivo dei lavori, la sospensione ed il piano di qualità di costruzione e di installazione.

#### **Articolo 5 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'Impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'Impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 6 – Condizioni di cantierabilità**

Le parti contraenti danno atto concordemente del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. Pertanto prima dell'inizio dei lavori dovrà essere sottoscritto il verbale di cantierabilità dei lavori tra l'appaltatore ed il Responsabile del Procedimento.

### **Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

### **Articolo 8 – Subappalto**

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, l' Azienda dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Azienda per la prestazione oggetto di subappalto. L'Azienda è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

### **Articolo 9 – Revisione prezzi**

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile, salvo quanto contrariamente stabilito nel capitolato speciale parte II o apposite clausole revisione dei prezzi previste da norme vigenti.

### **Articolo 10 – Contabilizzazione dei lavori**

Essendo tutti gli interventi a corpo, la contabilità viene effettuata in base allo stato avanzamento lavori. Gli oneri della sicurezza, in attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, verranno contabilizzati in proporzione all'importo dei lavori applicando i prezzi derivanti dall'Elenco Prezzi Unitari di progetto (in quanto non soggetti a ribasso).

### **Articolo 11 – Responsabilità verso terzi**

L'Impresa è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l' Azienda da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 1890919 in data 15.07.2022 rilasciata dalla Compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

### **Articolo 12 – Domicilio dell'affidatario**

Agli effetti del presente contratto l'impresa elegge domicilio in Roma, via Savoia 80, 00198 obbligandosi ad informare l'ASL Roma 3, UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente. L'Impresa dichiara che il Sig. Ugo Sangermano nato a Roma. (RM) il 01/08/1960 residente a Roma via Laurentina n 3/s Codice Fiscale SNGGUO60M01H501Z in qualità di Legale Rappresentante, Amministratore Unico, Socio paritario al 50%, Responsabile Tecnico rappresenterà l'Impresa nell'esecuzione dei lavori e che i Responsabili della Commessa sono :

- Il Sig. Ugo Sangermano, tel. 065754024, cell 337772965, mail info@ct2000.it, fax 0657137381;
- Il Sig. Carli Roberto, tel. 065754024 cell 3356142758 mail info@ct2000.it fax 0657137381.

### **Articolo 13 – Ulteriori obblighi dell'affidatario**

L'Impresa è obbligata a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'Impresa si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Per altri oneri e obblighi a carico dell'Impresa si fa espresso rinvio all'art. 2.1, 2.19, 2.20 e 2.21 del Capitolato Speciale di Appalto e Tecnico.

### **Articolo 14 – Normativa e disposizioni di riferimento**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e Tecnico, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche, nonché all'eventuale corrispondenza intervenuta in forma scritta tra le parti.

### **Articolo 15 – Trattamento dei dati personali**

In relazione al trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, le parti si impegnano a collaborare, quali titolari, nell'assunzione delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del medesimo trattamento, nonché agli strumenti utilizzati. Le Parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché tutta la normativa rilevante in materia. Si impegnano, in particolare, a:

- a) collaborare nell'adempimento dei suddetti obblighi di legge, al fine di assicurarne la semplificazione, l'omogeneità e l'efficacia;
- b) adottare ogni preventiva misura idonea a garantire la sicurezza dei dati personali oggetto dei trattamenti e dei flussi informativi connessi allo svolgimento della attività di cui alla presente Convenzione;
- c) collaborare in caso di esercizio dei diritti da parte delle persone interessate (ad es.: utenti, pazienti, dipendenti, ecc.) o di richieste ed accertamenti delle componenti autorità amministrative e giudiziarie;
- d) informarsi reciprocamente e periodicamente sullo stato di attuazione degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per le operazioni di trattamento di competenza di ciascuna Parte, in base a quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza che i relativi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del personale a ciò incaricato delle rispettive strutture, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, per l'esecuzione degli obblighi assunti con la presente Convenzione e dei connessi adempimenti normativi, secondo le modalità e nei limiti ivi indicati. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra Parte, ai recapiti indicati nella presente Convenzione, per esercitare i diritti previsti ai sensi del GDPR.

### **Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010**

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui

conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Al fine di consentire all'Azienda di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Impresa si obbliga a consegnare, su richiesta dell' Azienda, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: Cariparma Credit Agricolè – Agenzia Roma 36-00618;

IBAN:IT 33H0623005054000063512467;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

- Ugo Sangermano nato a Roma il 01.08.1960 – CF SNGGUO60M01H501Z;
- Anna Randi nata a Roma il 05.08.1962 – CF RNDNNA62M45H501D;

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma elettronica.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Roma delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la sospensione dei lavori. In riferimento alla normativa nazionale che prevede l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (nodo smistamento ordini) la Società deve provvedere a comunicare il codice identificativo del canale di trasmissione NSO ed indicare nelle fatture le informazioni di identificazione dell'ordine elettronico, la cd. Tripletta di identificazione, composta dai seguenti tre elementi:

- l'identificativo del soggetto che ha emesso il documento (EndpointID);
- l'identificativo del documento (ID) assegnato dall'emittente;
- la data del documento (IssueDate);

Il pagamento dei corrispettivi convenuti verrà effettuato nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura e previa attestazione, da parte dei responsabili dell'Azienda addetti al controllo, della regolare esecuzione della fornitura stessa e della conseguente liquidazione a meno che non siano state rilevate inadempienze di qualsiasi natura sul contenuto dei lavori. In tal caso, il suddetto termine inizierà a decorrere dal momento della regolarizzazione da parte della Società delle fatture contestate e dell'eventuale emissione di nota di credito.

L'Azienda al fine di garantire in modo efficace l'esatta osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure e nella prestazione dei servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli altri obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica dell'Azienda.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto M.E.F. n. 55 del 3.04.2013 e dell'adozione da parte della Giunta della Regione Lazio della Deliberazione n. 326 datata 3 giugno 2014 è attiva la fatturazione elettronica. Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate con il DCA n. U00308 del 3 Luglio 2015, pubblicato su BURL n.57 del 16.07.2015 da Regione Lazio.

Per le informazioni necessarie a tale adempimento si rinvia al sito aziendale (info – fatturazione elettronica).

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal DCA n. U00006 del 02.01.2018 "Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i." la Società, per l'accettazione espressa del contenuto della suddetta Disciplina uniforme, deve scaricare dal Sistema pagamenti il modello di dichiarazione unilaterale, che debitamente sottoscritto dal legale rappresentante deve essere reinserito a Sistema pagamenti; una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a questa Azienda.

#### **Articolo 17 – Responsabile Unico del Procedimento**

L'Azienda rende noto di aver nominato con Deliberazione n. 609 del 30.06.2022 il Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Enzo Pietropaolo, il Responsabile dei lavori, l'Ing. Enzo Pietropaolo, (Art. 89 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 81/2008) con le rispettive funzioni e competenze, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano in ottemperanza delle norme per ciascuno previste nell'ordinamento, ed in particolare, nel Decreto n.145/2000, nel D.Lgs. n. 50/2016 e D.P.R. n.207/2010 per gli articoli in vigore, nonché secondo le regole di buona fede e correttezza.

### **Articolo 18 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali**

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

### **Articolo 19 – Specifiche modalità e termini di collaudo**

Nel caso in cui è obbligatoria la nomina del collaudatore, L'Azienda entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà

redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

#### **Articolo 20 - Risoluzione del contratto**

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto con l'Impresa per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Ulteriori motivazioni per le quali l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

L'Azienda dovrà risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto.

to senza indennità; se l'Azienda si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dall'Azienda l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Azienda; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dall'Azienda la comunicazione della decisione assunta sarà fatta all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Azienda per l'eventuale riutilizzo.

#### **Articolo 21 - Recesso dal contratto**

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

L'Azienda ha diritto di recesso nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente contratto;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale;
- reiterati inadempimenti della Società;

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Azienda ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo.

Nel caso in cui la Società dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull'importo dovutole per le forniture già effettuate.

#### **Articolo 22 - Certificazione Antimafia**

Le parti stabiliscono che la validità del presente contratto è subordinata al buon esito relativo alla comunicazione antimafia richieste d'ufficio sulla piattaforma BDNA del Ministero dell'interno, in conformità a quanto stabilito D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i.. L'Azienda si avvale della facoltà, prevista all'art 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della comunicazione antimafia. Nel caso in cui sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 o le situazioni di cui all'art 84, comma 4, e all'art 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'appalto si intenderà risolto e la ditta aggiudicataria, oltre alla perdita immediata della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Azienda dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale

### **Articolo 23 – Controversie e foro competente**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Roma.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 24 – Allegati al contratto**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare di gara oppure lettera d'invito;
- provvedimento di aggiudicazione;
- progetto esecutivo;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
- documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa;
- Polizza assicurativa n. 1890919 emessa il 15.07.2022 da Elba Assicurazioni S.p.A.
- Cauzione definitiva n.1892563 emessa il 21.07.2022 in Milano da Elba Assicurazioni S.p.A.;
- Il presente contratto consta di n. 15 pagine.
- Roma, .....

**Per l'Impresa**  
**f.to Il Legale Rappresentante**  
*Sig. Ugo Sangermano\**

**ASL Roma 3**  
**f.to Il Direttore Generale**  
*Dr.ssa Francesca Milito\**

*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*









